

Originale di deliberazione del Consiglio comunale

N. 35 del Reg. **OGGETTO: Approvazione regolamento per l'immissione degli scarichi degli immobili nei collettori fognari.**
 Data 29.7.94

L'anno millenovecentonovant aquattro il giorno 29
 del mese di Luglio, alle ore _____, nella solita sala delle adunanze consiliari,
 dietro _____ convocazione disposta dal Sindaco, in sessione _____ ordinaria, che è stata parte-
 cipata ai Signori Consiglieri mediante notifica con l'indicazione dell'ordine del giorno, in data 25.7.94
 prot. n. 13173, sono intervenuti:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) Ambrosino di Miccio Ferdinando				16) Scotto di Vetta Antonio			
2) Di Meo Mosè				17) Gambardella Nicola			
3) Farro Luigi				18) Guardascione Arturo			
4) Martino Luigi			SS	19) Salemme Salvatore			
5) Larinè Giuseppe				20) Castaldo Gioacchino			
6) Illiano Gennaro				21) Gambardella Giuseppe			
7) PICONE Giovanni Es		si		22) SANNINI Giacomo M			
8) Scotto di Vetta Giustino (1953)		si		23) MALRO Agostino			
9) Illiano Domenico Luigi				24) BANIERI Aldo			si
10) DI MEO Antonio		si		25) DI MEO Sabatino			si
11) Massa Michele				26) GIANNI Giuseppe			si
12) Costigliola Giovanni				27) PIOLINI Patrizia			si
13) Di Meo Giuseppe				28) Illiano Salvatore			
14) De Stefano Giacomo		si		29) Barletta Antonio			
15) Di Francia Gennaro				30) Vicidomini Mario			

Assegnati n. 30
 In carica n. 30

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 22
 Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Michele MASSA nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Giuseppe COLANDREA La seduta è valida
- Nominati scrutatori i Signori: _____

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario generale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

GRAFICA NAPPA - AVERSA

PREMESSO che ai sensi della normativa vigente in materia di pubblica igiene é obbligatorio per tutti gli insediamenti civili e/o produttivi immettere i propri scarichi nelle pubbliche fognature;

Che a tal uopo si intende pervenire ad una uniforme regolamentazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue nella fognatura pubblica;

Che in attemperanza a tale norma, sentita la Giunta Municipale e gli uffici preposti, é stato predisposto l'allegato regolamento per la fognatura, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Letto i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90

Ritenuto doverosi provvedere in merito;

PRESENTI E VOTANTI 22 su 30 consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli 21, contrari 1 (LARINGE) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Approvare, come approva, l'allegato Regolamento per " la fognatura degli edifici privati " che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole
Bacoli 29:7:94

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole:

Bacoli 29:7:94

IL RESPONSABILE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole

Bacoli 29:7:94

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Michele MASSA

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe COLANDREA

Il Consigliere Anziano

Prot. N. _____

Li **3 AGO. 1994**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo;
 - perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto art. 32 e 45, comma 1);
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

3 AGO. 1994

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Il Segretario Generale)



Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti, attesta,

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal **3 AGO. 1994** al **18.8.94** senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno **23 AGO. 1994**

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).
- è stata dichiarata dal C.C. immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

[Signature]

COMUNE DI BACOLI
PROV. DI NAPOLI

03.08.94 013853

UFF. PROTOCOLLO

NORME GENERALI

PROIBIZIONE DEI POZZI NERI - SISTEMI DI CANALIZZAZIONE DI
SCARICO.

ART. 1

Sono proibiti nel perimetro amministrativo del Comune di Bacoli i pozzi neri ed i pozzi assorbenti di acque di rifiuto di qualsiasi natura, dovunque esistono fogne pubbliche in esercizio.

E' vietato il scarico dei rifiuti delle latrine, delle stalle e dei letami nel mare, nei fossi di scolo delle strade e nei colatoi pluviali delle colline.

Sono vietati gli scarichi diretti ed indiretti sulle strade pubbliche e nelle cunette e canali scoperti ad esse annessi di acque di rifiuto, piovane e potabili di qualsiasi provenienza.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto in pozzi neri a tenuta può essere consentito eccezionalmente per abitazioni unifamiliari, isolate in campagna, che abbiano approvvigionamento idrico ridotto, e

sempre che non sia possibile la immissione in fogna.

I pozzi neri devono essere svuotati periodicamente con sistema pneumatico, distare di norma almeno 20 m. da sorgenti, prese d'acqua e condotte idriche, avere a disposizione un'area di servizio distante non più di 50 m., accessibile alle autobotti.

Potrà essere consentito lo smaltimento degli effluenti in idonee reti di sub-irrigazione dopo chiarificazione o in corsi di acque previo trattamento di chiarificazione e clorazione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Le modalità di tale smaltimento, saranno stabilite dall'Ufficiale Sanitario e controllate nella esecuzione dall'Ufficio Tecnico Municipale.

ART. 2

Le canalizzazioni di scarico dei fabbricati debbono essere eseguite secondo le prescrizioni del Regolamento, corrispondenti ai due seguenti sistemi:

a) per tutti gli edifici nelle zone del paese fognate a sistema promiscuo, le deiezioni, le acque di rifiuto, di scarico o di lavaggio, assieme ad ogni altra acqua lurida, possono smaltirsi nelle fogne pubbliche mediante il medesimo fognolo destinato anche per le acque pluviali;

b) nelle altre zone fognate a sistema separatore, le acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dai lastrici e da qualsiasi area scoperta, debbono scaricarsi in fognolo separato fino alla fogna pubblica destinata per le acque pluviali; tutti gli altri liquidi di rifiuto degli edifici, che assieme costituiscono acque luride, debbono smaltirsi analogamente separate, mediante fognolo destinato nella fogna per le acque luride.

ART. 2 bis

Gli scoli provenienti da edifici adibiti ad attività industriale, artigianale o di altra natura che contengono residui di lavorazione, sostanze chimiche o altri inquinanti che comunque possono arrecare danno alle attrezzature fognarie o ai recapiti finali, devono avere canalizzazione indipendente da quelle di cui al precedente articolo e devono essere sottoposti a idoneo trattamento di innocuizzazione secondo le prescrizioni stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, nel rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia.

**MODALITA' D'IMPIANTO DELLA FOGNATURA INTERNA. - CESSI -
CONDOTTI DI LATRINE - SCARICHI DI ACQUAI - ANDAMENTO
DELLE CONDOTTE NEI CORTILI - GRONDAIE.**

ART. 3

Tutti i cessi da convogliare alla fognatura dinamica debbono essere costruiti con sistema a chiusura idraulica, permanente. Di più, al disotto della chiusura idraulica, il ramo di innesto alla conduttura deve essere ventilato, mediante comunicazione diretta con l'area esterna alla casa.

ART. 4

Le condutture verticali delle latrine debbono avere in basso un intercettatore idraulico o tubo a sifone, sempre che non ne siano provvedute all'innesto con la fogna pubblica, ed essere dotate alla base di un pozzetto di ispezione delle dimensioni che saranno stabilite caso per caso dall'Ufficio Tecnico Municipale, in maniera da rendere agevole qualsiasi lavoro di espurgo o di manutenzione all'interno senza intralcio alla viabilità, e chiuso da sportello di conveniente grandezza e robustezza.

Debbono, altresì, essere prolungate in alto al disopra dei tetti per comunicare con l'area esterna, ovvero essere in connessione con speciale tubo di areazione comunicante con l'area esterna, e sempre al disopra dei tetti e parapetti. Quando nel raggio di m. 10,00 dall'uscita di tale tubo vi siano abitazioni al livello più alto del tetto, le dette tubolature di areazione potranno essere costruite appoggiandole al muro dei vicini edifici, secondo le singole disposizioni da emettersi dal Capo dell'Amministrazione Comunale, intesi gli Uffici competenti.

ART. 5

Gli scarichi degli acquai o lavandini o di qualsiasi acqua di rifiuto possono essere distinti od uniti alla conduttura verticale dei cessi: nel caso che siano uniti, debbono innestarsi a questa con tubo ricurvo a sifone, e nel caso che si versino in una distinta tubolatura verticale, questa deve essere munita di chiusura idraulica, almeno all'estremo inferiore. In ogni caso le condutture di acqua potabile non debbono emettere acqua direttamente nei cessi ed in qualunque canale lurido di scarico, e se trattasi di vasche di qualsiasi genere, la erogazione dovrà avvenire sempre al disopra del pelo d'acqua massimo.

ART. 5 bis

Nelle condotte delle pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni o degli acquai solo dove le fogne pubbliche sono a sistema promiscuo e quando esse siano costituite da tubi di grès o di ghisa o di altro materiale di pari resistenza, levigatezza e impermeabilità.

ART. 6

Le canalizzazioni di scarico nell'interno di un edificio debbono essere disposte sotto regolari livellette e a preferenza riunirsi nel cortile e per l'androne raggiungere la fogna pubblica; e soltanto le tubolature che fossero appoggiate nel muro esterno possono congiungersi alla medesima direttamente.

Dove non esistono cortili, le dette canalizzazioni devono essere costruite in modo da non attraversare i pianterreni adibiti eventualmente per pernottarvi, salvo casi eccezionali, nei quali si provvederà in base alle modalità che saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Municipale, inteso quello di igiene.

Quando nel pianterreno di un casamento esistono più compresi ciascuno con scarico separato nella fogna pubblica, tali scarichi saranno, possibilmente, aggruppati in unico condotto sottostradale, secondo le norme del presente regolamento, in modo che vi sia una sola immissione nella fogna pubblica.

ART. 6 bis

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta, però, del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune per evitare rigurgiti. In tale caso detti scarichi devono essere regolamentati da norme precise, indicando anche le tipologie degli impianti (dimensione dei pozzi di raccolta, rapporto tra numero di abitanti vani, capacità della vasca e caratteristiche dell'impianto).

Per effetto della richiesta fatta incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

PRESCRIZIONI COSTRUTTORIE E PARTICOLARI DIVERSI - COLLO-
CAMENTO DELLE TUBOLATURE DEI CESSI NEI MURI - NORME
E MATERIALI PER I FOGNOLI E PER LE CONDOTTE TUBOLARI.

ART. 7

Le condutture verticali dei cessi, quando debbono collocarsi nello spessore dei muri, devono essere contenute in cassonetti bene intonacati, distaccate dalle pareti dei medesimi e sostenute con graffe di ferro ad ogni corona.

Questa disposizione deve applicarsi non solo ai nuovi fabbricati, ma anche a quelli esistenti in occasione della loro rifazione.

La congiunzione delle vari diramazioni alla conduttura verticale non verrà mai consentita ad angolo retto, bensì ad angolo ottuso, non inferiore a 120°.

ART. 8

I fognoli privati che ricadono sotto le vie pubbliche devono essere transitabili, comunque il loro tipo e le dimensioni saranno prescritte, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione al tipo, alle dimensioni degli specchi delle fogne pubbliche, alla portata e alla lunghezza del fognolo da costruire.

Ogni fognolo privato già costruito o da costruirsi deve essere munito di pozzetti di ispezione e discesa in numero e delle dimensioni che saranno stabilite, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Municipale e chiusi da sportelli di conveniente grandezza e robustezza e del materiale che sarà scelto dal predetto Ufficio.

Detti pozzetti dovranno essere collocati in siti sempre accessibili al personale municipale, di preferenza sul marciapiede, tranne casi speciali, in cui l'Ufficio suddetto potrà disporre altrimenti.

Il pendio dei fognoli deve essere il massimo possibile ma mai superiore al 2%; la struttura muraria

e i relativi spessori dovranno essere indicati nella relazione di progetto di cui al successivo art. 16 e approvato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

L'intonaco nei fognoli deve avere lo spessore mm./17 e deve essere composto di 2/3 di cemento e di 1/3 di sabbia minuta.

Il tracciato dei fognoli privati che ricadono sotto le vie pubbliche deve seguire il minimo percorso per il collegamento alla fogna pubblica e deve essere raccordato a questa in guisa che l'asse del suo tronco terminale formi un angolo ottuso con l'asse della fogna pubblica nel senso della corrente.

Il terreno di posa del fognolo privato dovrà essere opportunamente consolidato e pretrattato con mezzi tecnici idonei a garantire l'efficienza ai fini di eventuali cedimenti dovuti ad infiltrazioni di acque od altro.

ART. 9

I condotti tubolari debbono essere costruiti con tubi impermeabili di grès ceramico e di argilla con superficie interna ed esterna liscia perfettamente per vetrificazione ovvero con tubi di ghisa smaltati ovvero di altri materiali egualmente idonei allo scopo.

In ogni caso le giunture debbono essere fatte a cemento od altro mastice idoneo; e tanto i tubi quanto il detto mastice debbono avere la maggiore inalterabilità.

ART. 10

Sotto gli sportelli con feritoie per lo scolo delle acque pluviali dei cortili, delle vanelle, delle intercapedini e di qualsiasi spiazzo, deve collocarsi un intercettatore idraulico approvato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

PRESCRIZIONI DIVERSE IN CASO DI CONDOMINIO - IMMISSIONE
NEL FOGNOLO DI ALIENA PROPRIETA' - ATTRAVERSAMENTO DI
CONDUTTURE E PASSAGGIO PROVVISORIO DI OPERAI NELLA
ALTRUI PROPRIETA'.

ART. 11

Sempre che per una casa o parte di essa, si reputi impossibile o difficile il costruire sotto la strada un fognolo che metta capo direttamente nella fogna pubblica, i proprietari della casa o di una parte di essa hanno diritto di scaricare in quelli esistenti più prossimi, appartenenti ad altro edificio, contribuendo alla spesa fatta o da farsi per la costruzione o modificazione degli stessi con tutti gli accessori dal punto ove comincia la comunione.

ART. 12 .

La disposizione dell'articolo precedente
è applicabile anche a favore del Municipio nel caso
di scarico di latrine, orinatoi e fontanine pubbliche.

ART. 13

Qualora i condotti, di cui ai due articoli precedenti, non siano reputati sufficienti a ricevere nuovi scarichi, chi domanda la comunicazione deve, oltre alla quota di contribuzione nella spesa già fatta per la parte che resta inalterata, eseguire i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti al maggior servizio.

ART. 14

Se per la costruzione dei nuovi condotti di scarico, e per la restaurazione o per lo spostamento degli antichi, nell'interno degli edifici in condominio o di proprietà aliena, sia necessario il passaggio attraverso la proprietà comune o del condominio, questi deve concedere tale passaggio. Le stesse disposizioni sono applicabili pel passaggio delle condutture nella proprietà del vicino quando non possa altrimenti praticarsi, non meno che per evitare eccessivo dispendio o disagio.

Ciò a norma di quanto disposto dagli articoli 534, 592, 593 e 594 del Codice Civile ed in forza di ordinanza del Sindaco e su conforme rapporto dell'Ufficio Tecnico Municipale.

ART. 15

L'indennità per il passaggio temporaneo o permanente di nuova conduttura nella altrui proprietà sarà attribuita e liquidata dal Giudice Ordinario, secondo la legge comune.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LICENZE - ESECUZIONE DEI
LAVORI ALL'ESTERNO ED ALL'INTERNO DEGLI STABILI.

ART. 15 bis

Prima di procedere in una strada o parte di essa alla costruzione della nuova fogna e alla modifica o restaurazione di quella esistente, il Sindaco ne darà avviso con apposito manifesto, nel quale saranno indicati i limiti, il sistema e il tipo, affinchè i proprietari degli stabili, che fronteggiano tale via, possono avere conoscenza di quanto occorre, ai sensi degli artt. 2) e 3) e premunirsi delle licenze per la costruzione, modifica o restauro dei canali di scarico, lavori che devono eseguirsi immediatamente e contemporaneamente a quelli della fogna pubblica.

I proprietari possono direttamente o a mezzo di un loro tecnico all'uopo delegato prendere cognizione dei tipi di massima dei condotti, dei fognoli di innesto o di ogni altro particolare, all'Ufficio Tecnico Municipale.

ART. 16

Gli Enti, Società, Imprese o privati non possono riparare o costruire qualsivoglia canale sottostradale di scolo di acque luride, cloacali, pluviali o provenienti da stabilimenti industriali, senza che ne abbiano ottenuta speciale licenza dal Sindaco.

Per ottenere la licenza suddetta l'Ente, Società, Impresa o privato o in caso di condominio l'amministratore di esso o, quando la nomina dell'amministratore non sia richiesta, il condomino maggiormente interessato, deve indirizzare domanda al Sindaco contenente le seguenti notizie:

- a) i nomi delle strade fronteggiate dall'edificio e verso le quali devono aver luogo gli scarichi;
- b) i nomi e cognomi dei vari condomini e le indicazioni delle rispettive proprietà;
- c) se i rametti o fognoli servono per le acque fecali, per le acque dei lavandini, per le pluviali provenienti dai lastrici, dai tetti o dai cortili e se trattasi di acque industriali;

d) la distanza fra il fronte dell'edificio e il punto di riunione dei vari afflussi nell'interno del fabbricato e la profondità di tale punto di riunione;

Tale domanda deve essere corredata di norma da una relazione e dal progetto di canalizzazione in doppia copia che deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1 : 500;
- 2) di una pianta in scala 1 : 100 del pianterreno del fabbricato con indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi e le sezioni dei rametti, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della canalizzazione;
- 3) di grafici sufficienti a dimostrare il numero dei singoli piani e la distribuzione interna di ciascun piano.

Tutti i lavori che, sebbene interni all'edificio abbiano rapporto con le opere di innesto delle fogne pubbliche, non possono eseguirsi senza licenza

del Sindaco e senza la sorveglianza del Municipio.

Per i lavori di nuove costruzioni di fognoli o rametti sottostradali è dovuto dall'interessato un diritto di immissione nella pubblica fogna nella misura stabilita dalla Amministrazione in virtù di atti deliberativi.

Lo stesso interessato è tenuto altresì al pagamento della relativa tassa per la temporanea occupazione di suolo pubblico tanto nel caso di nuove costruzioni, quanto di costruzione e riparazioni.

ART. 16 bis

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dagli atti depositati presso il Municipio. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno gli stabili contigui ancorchè della stessa proprietà senza avere ottenuto prima la relativa licenza.

ART. 17

I lavori che ricadono sotto la sede stradale dovranno eseguirsi esclusivamente dal Comune attraverso i propri operai o mediante affidamento in appalto.

In caso di inadempienza i lavori per l'allacciamento saranno eseguiti direttamente dal Comune, in danno del proprietario, contemporaneamente alla costruzione della nuova fogna o alla modifica o alla restaurazione di quella esistente.

Tali lavori dovranno intendersi a tutti gli effetti, eseguiti dalle imprese municipali per conto dei terzi interessati, come se da costoro fossero stati ad esse direttamente commessi, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dei suoi funzionali.

ART. 18

I condotti e gli altri lavori inerenti, nell'interno degli edifici, devono essere eseguiti (invece) direttamente dai proprietari, secondo il sistema e le prescrizioni del presente regolamento, sempre con la vigilanza municipale e contemporaneamente alla costruzione dei canali di scarico.

ART. 19

La manutenzione, l'eventuale ricostruzione totale o parziale, e le riparazioni di qualsiasi genere dei condotti di scarico e delle opere corrispondenti ed accessorie sono a carico dei proprietari, i quali dovranno provvedere, a loro cura e spese, e senza il bisogno di particolari ingiunzioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione o degli Uffici Comunali.

Analogamente, ma con le modalità di cui all'art. 17, per la parte di tale canalizzazione ricadente in suolo pubblico, poichè la presenza di condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale è consentita dal Comune a tutto rischio e pericolo degli Enti, Società, Imprese o privati interessati.

ART. 20

Qualora si verificchi un qualche guasto o rottura nei cessi, fognoli, condotti od altri, da cui derivino infiltrazioni, trasudamento di materie putride, esalazioni nocive, corrompimento di acqua potabile, umidità, sudiciume o pericolo per la salute pubblica, ove l'Ente, Società, Impresa o privato interessato non provveda alle immediate riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente od il pericolo, se la gravità del caso lo richiede, nell'interesse della pubblica salute e della strada, il Comune può disporre la chiusura della fornitura dell'acqua e anche quella della località, sino a quando gli inconvenienti lamentati non siano eliminati.

ART. 21

La funzione municipale nei rapporti con gli Enti, Società, Imprese o privati per l'applicazione del presente regolamento, è gratuito e non sarà mai attributiva di responsabilità per il Municipio, poichè rappresenta solo l'esplicamento di una funzione di governo in rapporto ad opere che interessano l'igiene pubblica.

ART. 22

Gli incaricati del servizio e gli agenti del Comune dovranno avere sempre in ogni momento, libero accesso nelle località ove si eseguono i lavori che, comunque, impegnano la fognatura pubblica, senza altra formalità che quella del riconoscimento personale, allo scopo di sorvegliare e verificare l'andamento delle condotte, l'osservanza del modo come procedono i lavori e di tutte le disposizioni vigenti.

I proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno tenere sul posto ed esibire ad ogni richiesta i tipi dei fognoli approvati, la licenza, ed ogni altro documento atto a provare le regolarità del loro operato.

ART. 22 bis

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'occupazione.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario e il tecnico con il personale operaio necessario i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione del buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita di ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

ART. 22 ter

L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere di ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione e di funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata la relativa licenza di immissione.

ART. 22 quater

In caso di dissesto o di constatata difformità dei manufatti fognari privati, verrà ingiunto ai proprietari, con ordinanza sindacale, la esecuzione dei lavori necessari assegnando un termine non superiore a giorni dieci per la loro esecuzione ed il termine di 24 ore per la esecuzione delle opere provvisorie urgenti. Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale resta facultata ad eseguire i lavori in danno senza ulteriore procedura od avviso.

SISTEMA DEI LAVORI E RIPARTIZIONE DEL LORO AMMONTARE.
SPESE DI IMPIANTO E MANUTENZIONE - ESECUZIONE DEI LAVORI
IN BASE ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - RATIZZO.

ART. 23

Le spese di impianto, come si è detto, nonché quelle di manutenzione dei condotti di scarico e delle altre opere corrispondenti ed accessorie, dianzi indicate dall'interno degli edifici e sino all'innesto con le pubbliche fogne, sono a carico di coloro che se ne servono.

ART. 24

Qualora gli Enti, Società, Imprese o privati interessati non ottemperino ad ordinanze del Sindaco relative a lavori di fognature, il Comune si riserva la facoltà dell'esecuzione in danno con le modalità di cui all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 Marzo 1934 - XII n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa dei lavori stessi (come quella per i lavori eseguiti a richiesta degli interessati) viene valutata in base alla tariffa vigente per i lavori che si eseguono per conto del Comune, prescritte alle condizioni del Capitolato Speciale per la costruzione della fognatura.

ART. 25

Per la compilazione del ratizzo della spesa per i lavori eseguiti, gli afflussi saranno considerati all'origine delle condotte che sboccano nei fognoli e nelle tubolature, numerandoli e poi successivamente accumulandoli anche se lo sbocco sia unico nel detto fognolo o tubolatura.

In conseguenza sono afflussi:

- a) ogni bocca di grondaia;
- b) ogni cesso;
- c) ogni bocca di tubo di scarico delle acque di rifiuto di qualsiasi genere;
- d) ogni chiuso con feritoie nel cortile, nelle vanelle, ecc.;
- e) ogni orinatoio o scomparto di un gruppo di orinatoi;
- f) ogni erogazione di fontanine isolate o aggregate, bagni, lavatoi, ecc..

Il ratizzo della spesa fra i condomini, cui appartengono le grondaie, i cortili, le vanelle e simili, viene fatto tenendo conto:

- a) del numero dei piani sottoposti ai lastrici cui serve la grondaia;

b) dell'interesse dei comproprietari che fruiscono dei cortili e delle vanelle, interesse che è rappresentato dal valore delle rispettive proprietà.

DIVIETI E CONTRAVVENZIONI - DIVIETO DI PORRE PARATOIE
AL DISCARICO NELLE FOGNE PUBBLICHE - DIVIETO DI
RIMOZIONE DI CHIUSINI - DIVIETO DI IMMISSIONI
DI SOSTANZE ACIDE O DANNOSE NELLE FOGNE -
CONTRAVVENZIONI.

ART. 26

Il discarico nelle fogne pubbliche non deve mai essere interrotto da paratoi di ritenuta, da pozzetti di deposito o da altro qualsiasi ostacolo, anche temporaneo, che possa produrre ristagni putrescibili od ostruzioni; salvo l'applicazione di intercettatori idraulici o tubi a sifone, dove siano reputati necessari.

ART. 27

I chiusini dei pozzetti di accesso o di ispezione ai fognoli privati ricadenti in sede stradale, non possono essere rimossi se non in caso di verifica o restauri, previa licenza del Sindaco, e devono essere mantenuti a cura e spese del proprietario che ne risponde.

ART. 28

Chiunque modifichi le proprie canalizzazioni di scarico in modo da farle funzionare contrariamente a quanto è disposto col presente regolamento, specie se dove è prescritta, alteri la necessaria separazione delle acque meteoriche da quelle cloacali e di lavaggio, è punibile ai sensi del seguente art. 30.

ART. 29

Non devono avere afflusso diretto nelle fogne acide, sostanze nocive o materiali provenienti da manifatture o fabbriche che possano danneggiare le fogne o alterarne l'intonaco, se prima non siano resi innocui o purificati e consentiti, con le norme da prescriversi dal Sindaco su parere dell'Ufficio Tecnico inteso quello di Igiene.

E' anche proibito il scarico di rifiuti di avanzi di animali o simili come di corpi solidi, avanzi di cucina, ecc.

Chiunque contravviene a tali disposizioni, è responsabile del danno prodotto.

ART. 30

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, secondo la specie, ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, del R.D. 8 Dicembre 1933, n. 1740, sulla tutela delle strade, delle leggi di P.S. approvate con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e della vigente Legge Comunale e Provinciale. Qualora per la specie della contravvenzione vi sia luogo a remissione al pristino stato, la stessa si eseguirà, a spese del contravventore, art. 38, comma 2° della Legge 142 dell'8 Giugno 1990.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 31

Allo scopo di assicurare le condizioni igieniche della fognatura pubblica nell'interesse di quella privata, il Municipio ha facoltà di applicare nei punti dove stimi necessario dei camini di areazione delle fogne appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.

Tali tubolature devono essere protratte fino alla maggiore altezza degli edifici e dove arrechino il minore possibile incomodo ai vicini edifici.

ART. 32

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme e disposizioni contenute in altri regolamenti, che risultassero, comunque, incompatibili con il presente.

ART. 33

Le norme di cui al presente regolamento potranno subire variazioni e/o integrazioni che si dovessero rendere necessario sulla scorta di esigenze scaturenti da fatti e circostanze particolari. Di ciò se ne dovrà dare atto con una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che verrà fatta propria dalla Amministrazione nei modi di legge.

ART. 34

Per tutto ciò non espressamente previsto
ci si riferirà alle norme scaturenti dall'applicazione
di leggi e regolamenti sull'argomento.